

COMUNE DI MADESIMO
PROVINCIA DI SONDRIO

ORDINANZA N° 12/2001

PROT. N°

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEL REQUISITO DELLA DIMORA ABITUALE PER CHI RICHIEDE L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA NEL COMUNE DI MADESIMO.
--

IL SINDACO

PREMESSO che le vigenti disposizioni in materia anagrafica (L. 24 dicembre 1954, n. 1228 “Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente” e D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente” attribuiscono al Sindaco, quale ufficiale del Governo, le funzioni di ufficiale dell'anagrafe;

CHE l'articolo 54 comma 1, lettera a) del vigente Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, dispone che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, deve sovrintendere alla tenuta dei registri di popolazione;

CHE, in applicazione delle sopra indicate norme di legge, nonché in conformità a quanto previsto dall'articolo 24 dello Statuto comunale, è necessario emanare un'ordinanza volta ad assicurare che le procedure conseguenti alle richieste di iscrizione anagrafica si svolgano nel rispetto (oltre che delle forme previste dalle norme statali) del principio sostanziale secondo cui la residenza anagrafica deve corrispondere effettivamente al Comune di dimora abituale;

CHE, a tal fine, va tenuta in considerazione la caratteristica spiccatamente turistica di questo Comune, ove sono presenti numerose “seconde case”, frequentate per periodi saltuari e feriali dai villeggianti, che, in alcuni casi, avrebbero interesse a trasferire la residenza anagrafica in questo Comune (per usufruire di agevolazioni fiscali o d'altro tipo), pur mantenendo l'effettiva dimora abituale in altri Comuni;

CONVENUTA, per tali ragioni, l'opportunità di emanare una disposizione che, nel rispetto delle vigenti normative, eviti che gli accertamenti anagrafici si rivelino inadeguati allo scopo, in quanto, se svolti solo nei periodi di massimo afflusso turistico (nei quali sono presenti oltre 10.000 turisti), non possono in alcun modo comprovare che il richiedente abbia effettivamente trasferito la sua dimora abituale in questo Comune;

VISTO l'articolo 1 della legge 7/8/1990, n. 241 e considerato che il presente provvedimento è finalizzato ad esigenze e criteri di efficacia (essendo teso a assicurare che il servizio anagrafico sia effettivamente utile sul piano tecnico, evitando distorsioni ed abusi che comporterebbero l'azzeramento delle finalità di pubblico interesse, cui è preposto l'intero ordinamento anagrafico) e di pubblicità (poiché consente di rendere noti agli interessati i criteri adottati dal Servizio);

DATO ATTO, sempre in relazione al suddetto articolo 1 della legge 241/1990, che l'aggravio del procedimento è giustificato dalle straordinarie esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, per le motivazioni sopra riportate;

ORDINA

1) Che le procedure di verifica della sussistenza del requisito della dimora abituale, per chi richiede l'iscrizione anagrafica nel comune di Madesimo, si svolgano con le seguenti modalità operative:

- a) gli accertamenti svolti dagli appartenenti ai corpi di polizia municipale, tesi a verificare la sussistenza del requisito della dimora abituale di chi richiede l'iscrizione anagrafica, non dovranno svolgersi, ove possibile, nei periodi di maggiore afflusso turistico (fine settimana e periodi di chiusura delle scuole).
- b) Nei casi in cui fosse necessario, per il rispetto dei termini di legge, svolgere degli accertamenti nei suddetti periodi (come, ad esempio, nel periodo estivo), i referti degli accertamenti dovranno, in ogni caso, recare, nell'apposito spazio del modello ISTAT, l'annotazione "PERIODO TURISTICO – ACCERTAMENTO NON SUFFICIENTE A COMPROVARE L'EFFETTIVO TRASFERIMENTO DELLA DIMORA ABITUALE". In tali casi, l'ufficiale dell'anagrafe comunicherà all'interessato che l'istanza d'iscrizione è stata respinta, non essendo gli accertamenti sufficientemente positivi, invitandolo, se del caso, a presentare una nuova richiesta.

2) Le disposizioni di cui al punto 1) non si applicano ai casi di mere regolarizzazioni anagrafiche (situazioni in cui l'effettivo trasferimento della dimora risulti già noto all'ufficiale dell'anagrafe e/o agli incaricati delle verifiche), né ai casi di ricongiungimento familiare.

3) La presente Ordinanza si applica anche alle pratiche in giacenza.

4) La Polizia Municipale e l'Ufficiale dell'anagrafe delegato sono incaricati dell'osservanza delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza.

5) Contro il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, è ammesso, nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza, ricorso gerarchico al Prefetto di Sondrio, oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

6) La presente Ordinanza, adottata dal Sindaco quale Ufficiale del Governo, è pubblicata all'albo pretorio, notificata ai cittadini che abbiano in corso pratiche di iscrizione anagrafica non ancora definite, e trasmessa in copia alla Prefettura di Sondrio.

Dalla Residenza Municipale, addì 21 agosto 2001

IL SINDACO
Paola Barri